

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **99/1985** (ECLI:IT:COST:1985:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **29/03/1985**

Deposito del **01/04/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10806**

Atti decisi:

N. 99

ORDINANZA 29 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 1 aprile 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.

Pres. e Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quella sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), promossi con due ordinanze emesse l'11 e il 25 maggio 1983 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra Chiantini Alfiero contro S.p.a. SITA e De Vita Giovanni contro S.p.a. LAZZI, iscritte ai nn. 430 e 431 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanze emesse l'11 e il 25 maggio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 - in relazione all'art. 47 dello stesso allegato - in quanto escluderebbe qualsiasi forma di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori, anche a carattere espulsivo, emessi dal direttore nei confronti di dipendenti d'impresе esercenti servizi di autolinee in concessione;

che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità della questione sollevata.

Considerato che questione analoga è stata ritenuta non fondata "nei sensi in cui in motivazione", con la sent. n. 240 del 1984, in quanto il ricorso al giudice amministrativo deve ritenersi consentito avverso tutte indistintamente le sanzioni disciplinari inflitte al personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, quale che sia l'organo che le ha irrogate;

che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quella sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), sollevata dal Pretore di Firenze, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.